Pagamenti della PA ai professionisti: verifica fiscale della regolarità fiscale e contributiva anche sotto i 5.000 euro e compensazione diretta con l'Agente della riscossione

Con circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva *ex* articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni. La novella, introdotta dall'articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, estende, **a decorrere dal 15 giugno 2026**, l'obbligo di verifica preventiva anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, determinando di fatto la generalizzazione del controllo su tutti i compensi professionali, inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempienza, viene superato il meccanismo della sospensione del pagamento, sostituito da un sistema di **compensazione diretta**: l'Amministrazione procede al versamento all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l'eventuale eccedenza. La disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, **anche se riferiti a prestazioni pregresse**.

***Link* al testo della circolare Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026**, con oggetto : RISCOSSIONE – Pubblica Amministrazione – Verifica di inadempienza fiscale *ex* articolo 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Estensione ai compensi di lavoro autonomo corrisposti agli esercenti arti e professioni – Applicazione anche ai pagamenti inferiori a 5.000 euro – Introduzione del comma 1-*ter* ad opera dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Decorrenza dal 15 giugno 2026 – Obbligo generalizzato di verifica preventiva – Nuovo meccanismo di pagamento diretto all'Agente della riscossione in caso di inadempienza, senza sospensione – Compensazione automatica e liquidazione dell'eventuale eccedenza – Applicazione anche a compensi riferiti a prestazioni pregresse – Articolo 48-*bis*, comma 1-*ter,* del DPR 29 settembre 1973, n. 602